



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

Ufficio Speciale 60 - Direzione Generale 01 - UoD 05

YLTENWVIOOYV

Dip. 53 Dir. Gen.08 Direzione Generale
per i Lavori Pubblici e la Protezione
Civile

UOD 13- Genio Civile di Salerno -
Presidio Protezione civile

Via Porto, 4- Salerno

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0833521 09/12/2014 11,08

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 4.



N. Pratica: C.C. 897/2011

Oggetto: riscontro nota del 05/11/2014

giudizio Buoninconti Santolo +2/ Regione
Campania TRAP Napoli

Raccomandata a mano

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA	
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALERNO	
DATA DI ARRIVO	22 DIC. 2014
ORA DI ARRIVO	10:02:31 G. 2
RESPONSABILE del Trasporto	1005 - Roma
AUTORE	

In riscontro alla Vostra nota n. 2014.0740113 del 05/11/2014 e facendo seguito alla pregressa corrispondenza si rappresenta che la sentenza n. 3462/13, relativa al giudizio in oggetto indicato, è stata trasmessa al Settore competente con nota n. 2013.0748904 del 30/10/2013, rimasta senza riscontro, e di cui si allega copia.

Si precisa, altresì, che tale circostanza veniva comunicata all'UOD in indirizzo con nota prot. n. 2014.0527598 del 29/07/2014, rimasta senza riscontro, e di cui si allega copia.

In ogni caso, si trasmette nuovamente copia della sentenza in questione, significando che alla luce della intercorsa corrispondenza, l'eventuale ritardo nell'attivazione dell'iter per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non è in alcun modo addebitabile allo scrivente Ufficio

Allegati qds

Giuseppe Romano
Avv. Rosa Jossa

Il Dirigente
Avv. Lidia Buonanno
Lidia Buonanno



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Dip.53 – Dir.Gen. 08 – UOD 03

UOD Servizio Geologico e coordinamento
sistemi integrati difesa suolo, bonifica,
irrigazioni.
Via De Gasperi 28
80133 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0527598 29/07/2014 12,21
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass : 530903 UOD Servizio geologico e coord ...

Classifica : 4.1.1.



RACCOMANDATA A MANO

N. Pratica: C.C. 897/2011

Oggetto: Trasmissione precetto in seguito a
sentenza n.3462/2013 emessa dal Tribunale delle
Acque presso la Corte D'Appello di Napoli –
giudizio BUONINCONTI SANTOLO + 2 c/ Regione
Campania

Facendo seguito alla nota n. 2013.0748904 del 30/10/2013, rimasta senza riscontro,
con la quale si trasmetteva copia della sentenza indicata in oggetto, si trasmette copia del precetto
notificato dall'Avv. Antonio Leone, per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Rosa Iossa 0817963675

D/C



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AL SETTORE DIFESA DEL SUOLO
VIA DE GASPERI, 13
80133 NAPOLI

Buoninconti Santolo/ R.C. Trasmissione sentenza-
TRAP- Napoli

N. Pratica: _____

Oggetto: _____

Si trasmette copia della sentenza n. 3462/13 emessa dal TRAP c/o la Corte di appello di Napoli nel giudizio in oggetto indicato per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro.

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Jossa

REGISTRO
30/10/2013 11:16
SETTORE DIFESA DEL SUOLO

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
31 OTT. 2013
A:
FIRMA

PER RICEVERE

STUDIO LEGALE
ANTONIO LEONE
Via Mutteotti, 30 - Tel. 081 5171101
84014 NOCERA INFERIORE (SA)

REGIONALE DELLA
A.G.C. DI SF.

20 DIC 2013

RIC. NE ATTI GIUDIZIALI
Napoli Vis. p. 27

S. 3462/113
Sentenza n. 3462/2013 pubbl. il 07/10/2013

RG n. 900058/2011

Repert. n. 4710/2013 del 07/10/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 58/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 17.6.2013 e vertente

TRA

BUONINCONTI SANTOLO, (cod. fisc. BNNSTL25E16A29E), COVITO AGOSTINO, (cod. fisc. CVTGTN62R27C126R) e CAVALLARO MICHELE, (cod. fisc. CVLMHL44A18I483G), tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti Antonio Leone e Ermanno De Nicola, unitamente ai quali eleggono domicilio in Napoli - 80139 - alla via Pietro Colletta, n. 23, nello studio legale dell'avv. Aniello Melorio, in virtù di procura in calce al ricorso

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA (C.F.: 80011990639), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Iossa, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 15.11.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, precisamente:

per i ricorrenti: accogliersi le domande e, per l'effetto, condannarsi la Regione al risarcimento dei danni, come quantificati in ricorso ovvero dal c.t.u., oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. AVV. CANTIERA
27 DIC 2013
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

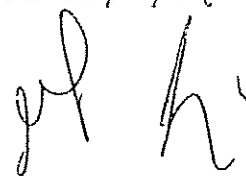
per la Regione: rigettarsi le domande perché inammissibili, infondate e comunque non provate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione il 17.2.2011 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 9.9.2011, i ricorrenti indicati in epigrafe, hanno esposto: di essere proprietari di fondi e/o fabbricati (meglio descritti in ricorso) ubicati in Pagani (SA) alla Via Zeccagnuolo; che la notte tra il 9 ed il 10 marzo 2010 i predetti immobili, a causa della rottura dell'argine dell'Alveo Comune Nocerino, sono stati invasi da notevoli quantità di acqua inquinata, mista a fango e rifiuti di ogni genere; che la rottura degli argini del torrente sopra denominato si è verificata per le condizioni di totale abbandono e di mancanza di manutenzione del letto e degli argini del citato torrente da attribuire esclusivamente alla Regione Campania; che l'evento di danno è stato accertato dalle Autorità competenti intervenute immediatamente sul posto; che il Genio Civile di Salerno è intervenuto per i lavori di somma urgenza; che l'inondazione ha causato ingenti danni ai ricorrenti, quantificati dal perito di parte, geom. Eduardo Scianni, pari ad € 66.001,97 per Buoninconti, pari ad € 53.366,26 per Covito, pari ad € 59.313,83 per Cavallaro. Tanto premesso, hanno convenuto in giudizio il suddetto ente per sentirlo condannare all'integrale risarcimento dei danni.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Disposta una consulenza tecnica d'ufficio (al fine di <<descrivere, con relazione (redatta sia in forma cartacea sia in forma elettronica su apposito supporto informatico redatto con programmi compatibili con Microsoft Word) corredata da servizi fotografici, lo stato dei luoghi, individuando, misurando e riportando in planimetria, le superfici e i dati catastali delle aree interessate dall'esondazione di cui è c. usa; accertare, sulla base della documentazione in atti e di quella reperibile presso pubblici uffici (ai quali è autorizzato ad accedere) le cause dei danni lamentati da parte attrice, indicando quali fossero – al momento del fatto dannoso – le condizioni di manutenzione del corso d'acqua; accertare, in particolare – sulla base dell'esame della documentazione disponibile presso la Prefettura, gli Uffici della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e, soprattutto, sulla base dei dati pluviometrici esistenti presso il competente Ufficio Idrografico – se l'evento piovoso indicato in ricorso abbia avuto, per l'intensità delle precipitazioni



piovose nella zona oggetto di causa, carattere di eccezionalità, tale da escludere il rapporto di causalità, oppure abbia rappresentato solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione del corso d'acqua già precaria; procedere, in ogni caso, alla quantificazione dei danni effettivamente subiti dalla parte ricorrente, previa acquisizione della documentazione concernente i giustificativi di spesa relativamente alle varie operazioni di smaltimento dei prodotti danneggiati, nonché di pulizia e di bonifica del terreno, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di un commercialista di sua fiducia>>), depositata il 25.10.2012 la relazione da parte del c.t.u., dott. agronomo Filippo Rispoli, all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.

I ricorrenti hanno dedotto che i terreni e/o i fabbricati in Pagani adibiti ad abitazione familiare di loro pertinenza, di cui si dirà, sono stati danneggiati a causa dello straripamento dell'Alveo Comune Nocerino, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2010, poiché sommersi da notevoli quantità di acqua e detriti da esso fuoriusciti.

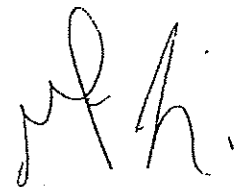
Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** (peraltro non contestata), anche alla luce delle risultanze documentali (cfr. i titoli di proprietà in atti e le visure catastali allegate alla relazione del c.t.u.).

Alla stregua della documentazione, anche fotografica, versata in atti può ritenersi accertato l'evento denunciato da parte ricorrente, in quanto sul posto sono intervenuti i VV.FF. che hanno redatto un verbale d'intervento, nel quale è riferito che *<<a causa della rottura dell'argine sinistro della solofrana (...) l'enorme quantità di acqua dovuta alle forti piogge che da 36 ore interessavano tutto il comprensorio, si riversava in tutta la zona circostante invadendo i terreni e piani bassi delle abitazioni di via Mannara, via Zaccagnuolo, via Migliaro, Via Fontane e altre zone. Tutte le famiglie delle abitazioni interessate chiedevano di essere soccorse. Si faceva richiesta di un mezzo anfibia e di un gommone perché l'acqua era troppo alta e non permetteva di raggiungere le abitazioni con altri mezzi o a piedi. (...)>>* (cfr. il rapporto d'intervento del 10.3.2010, versato in atti ed allegato alla relazione del c.t.u.).

Dagli accertamenti svolti dal c.t.u., inoltre, è risultato che *<<l'evento calamitoso lamentato dai ricorrenti e che ha determinato danni a carico di beni immobili e mobili di loro proprietà, è dipeso dalla rottura di un tratto del canale artificiale denominato "Alveo Comune Nocerino" in Pagani (SA)>>* (così la relazione, a pag. 6). Quanto al corpo idrico ed al suo stato di manutenzione, il c.t.u.

ha evidenziato che << l'Alveo Comune Nocerino è un canale artificiale tributario del fiume Sarno ed ha origine nel comune di Nocera Inferiore, dove raccoglie le acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana. L'opera fu consegnata il 10 settembre 1857 e realizzata dal Genio Militare dell'epoca su incarico della Direzione dei ponti e delle strade. Un brevissimo stralcio della relazione finale dei lavori riporta testualmente che "(...) si trattava di un manufatto della larghezza di 5 metri e con una pendenza dello 0,4%, sopraelevato rispetto al piano di campagna e **protetto da semplici e precari muriccioli di sponda**, (...) il canale proseguiva (...) e rimaneva sopraelevato rispetto alla quota di campagna **protetto da sole sponde in terra** (...)". E' ragionevole ritenere che nel corso degli anni si sia proceduto a diversi interventi manutentivi ma l'elemento saliente che effettivamente ho potuto riscontrare lungo il tratto ove è avvenuta la rottura - ma devo verosimilmente ritenere che ciò concerni anche tutto il restante suo sviluppo - è proprio la presenza di questi piccoli muri di sponda menzionati nella relazione del Genio Militare, in mattoni di tufo, che oggi, tra l'altro, sono totalmente coperti da una fitta vegetazione arbustiva (foto sopra). A tale proposito ritengo opportuno evidenziare che, all'epoca dei sopralluoghi, mi è stato riferito che oltre alla loro insufficienza questi muriccioli avrebbero subito, negli anni, anche una progressiva subsidenza il che renderebbe ancora più favorevole la tracimazione delle acque in eccesso. Tale circostanza, del resto, sembra pienamente suffragata anche dalle modalità con le quali è stata effettuata la ricostruzione dell'argine crollato a seguito delle precipitazioni del 9 e 10 marzo 2010. Nella fotografie che seguono possiamo infatti osservare e, ribadisco, proprio nel punto ove si è determinato il crollo lamentato, l'argine è stato ricostruito in cemento armato, è lungo un centinaio di metri ma, soprattutto, la sua altezza supera abbondantemente i due metri!>> (pag. 7).

Non può, pertanto, dubitarsi della responsabilità della Regione, in quanto, come ben noto, per essere stato accertato da questo giudice anche in svariati altri giudizi, se è vero che l'alveo Comune Nocerino << è un canale artificiale tributario del fiume Sarno ed ha origine nel comune di Nocera Inferiore, dove raccoglie le acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana e sfocia nel fiume Sarno a San Marzano sul Sarno >> e fa parte del comprensorio di bonifica integrale, tuttavia alla Regione compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie), va rilevato che la Regione legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'omesso controllo sull'operato del Consorzio e per l'omissione della manutenzione straordinaria



delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.

Del resto, come sopra evidenziato, all'origine dei fatti, va proprio posta una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dalla resistente, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u. si evince *<<che le piogge del 9 marzo 2010 sono state di fortissima intensità, tali valori, però, non possono assumersi in senso stretto come eccezionali, atteso che piogge, anche notevolmente più abbondanti, si sono verificate più volte nello stesso anno 2010>>* (cfr. la relazione, a pagg. 8 e ss.).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, il c.t.u. ha evidenziato, con riguardo al Buoninconti, anzitutto, che gli immobili di causa sono ubicati nel comune di Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo, 21, e catastalmente sono così identificati:

<i>foglio</i>	<i>p.lla</i>	<i>qualità</i>	<i>cl.</i>	<i>ha</i>	<i>a</i>	<i>ca</i>
2	384	agrumeto	3	0	33	15
2	493	agrumeto	3	0	07	40
2	497	agrumeto	3	0	07	52
2	697	agrumeto	3	0	03	73
2	1875	agrumeto	3	0	29	01
2	1877	agrumeto	3	0	11	42
2	196 sub 3	fabbricato	ctg. C/2 - cl 8 - mq.72			
2	196 sub 4	fabbricato	ctg. A/3 - cl 2 - 2 vani			
2	196 sub 5	fabbricato	ctg. A/3 - cl 2 - 5,5 vani			
2	196 sub 6	fabbricato	ctg. A/3 - cl 2 - 4 vani			

In particolare, il c.t.u. ha riferito che *<<il fondo del BUONINCONTI presenta una giacitura perfettamente pianeggiante e, come si può constatare anche dalla ripresa satellitare, è ubicato in posizione direttamente confinante, lungo il suo fronte est, alla via Zeccagnuolo. Il complesso fondiario può essere senz'altro qualificato, stante l'attuale e prevalente ordinamento culturale, come un orto irriguo e, infatti, sulla p.lla 1877 insiste un pozzo, profondo circa otto metri, che alimenta il relativo fabbisogno aziendale.*



Riguardo alle qualificazioni culturali, va segnalato che solo su una porzione distale della p.lla 384, in confine con una ditta terza, ritroviamo un diospiroto specializzato ove su un'area di circa mq.1.000 vengono allevati 57 piante di kaki, poste a dimora con un sesto di impianto di m.3,50 x m.4,00>>. Inoltre, <<circa 1/3 della superficie agricola aziendale è sotto serra ed è finalizzata alla produzione di colture protette>>. Infine, <<la porzione di fabbricato menzionata dal ricorrente concerne il solo piano terraneo di un immobile che nel suo complesso, invece, risulta composto anche da un piano primo nonché da un soprastante piano mansardato>> (pagg. 13 e ss.).

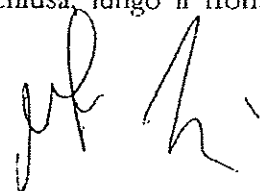
Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha concluso (pag. 29) nel senso che <<a seguito dell'accertamento effettuato in sito ho avuto modo di verificare l'attuale stato e consistenza dei luoghi e, inoltre, ho potuto effettuare, almeno per quanto possibile, anche dei riscontri con quanto riportato nella relazione tecnica e nella relativa documentazione fotografica prodotta dal geom. SCLANNI, C.T.P. del ricorrente. In dettaglio l'esondazione del 9 e 10 marzo 2010 ha comportato danni al terreno agrario del fondo, a una quota parte delle colture ivi allevate, agli apprestamenti di protezione (serre) e a un pozzo aziendale. Con riferimento all'attualità i danni li ho così stimati:

tipo	importo (€)
Terreno agrario	13.653,00
Serre	4.386,00
Pozzo aziendale	869,00
Colture agrarie	12.645,00
€ 31.553,00	

Per quanto riguarda Covito, invece, il c.t.u. ha premesso che gli immobili di causa sono ubicati nel comune di Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo, e catastalmente sono così identificati:

foglio	p.lla	categoria	classe	consistenza
2	826/2	C/2	8	mq.88
2	826/3	A/3	1	4,5 vani

Come riferito dal c.t.u., l'immobile del ricorrente è costituito da un fabbricato per civile abitazione che, come si può constatare anche dalla ripresa satellitare, è ubicato in posizione direttamente confinante, lungo il suo fronte est, alla via Zeccagnuolo. Più esattamente la costruzione si erge alla distanza di m.10,50 dalla predetta viabilità in quanto è da questa separata da una pertinente area cortilizia che viene delimitata e chiusa, lungo il fronte



stradale, da un cancello metallico comandato elettricamente (foto n°3 della relazione).

Ovviamente, i rilievi del c.t.u. hanno riguardato il solo piano terraneo.

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha concluso (pagg. 46-47) nel senso che:
<<a seguito dell'accertamento effettuato in sito ho avuto modo di verificare l'attuale stato e consistenza del fabbricato urbano e, inoltre, ho potuto effettuare i necessari riscontri con quanto riportato nella relazione tecnica e nella relativa documentazione fotografica prodotta dal geom. SCLANNI, C.T.P. del ricorrente. In dettaglio l'esondazione del 9 e 10 marzo 2010 ha comportato danni al piano terraneo del fabbricato urbano nonché danneggiamenti parziali a mobili e suppellettili ivi presenti. Con riferimento all'attualità i danni li ho così stimati:

tipo	importo (€)
Opere murarie e impianti	10.949,00
Mobili e suppellettili	4.050,00
€ 14.999,00	

Per quanto riguarda Cavallaro, invece, il c.t.u. ha premesso che gli immobili di causa sono ubicati nel comune di Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo, nn.16/18, e catastalmente vengono così identificati:

foglio	p.lla	qualità	cl	ha	a	ca
6	2232	agrumeto	3	0	15	57

foglio	p.lla	categoria	cl	consistenz a	tipo
6	2233/1	C/2	6	mq. 149	deposito (p.t.)
6	2233/2	A/2	3	6,5 vani	6,5 vani (1° p.)

In particolare, il c.t.u. ha riferito che *<<il compendio fondiario dei ricorrenti, i coniugi CAVALLARO Michele e PEPE Girolama, è formato da un fabbricato a due piani con corte nonché da una superficie, in parte coltivata, perimetrale lungo tre lati. L'area presenta nel suo complesso una giacitura perfettamente pianeggiante e, come si può constatare anche dalla ripresa satellitare, è ubicata in posizione direttamente confinante, lungo il suo fronte ovest, alla via Zeccagnuolo. Sotto il profilo meramente produttivo, non appare facile individuare la sua reale qualificazione dal momento che, come vedremo in dettaglio tra poco, l'area coltivabile è destinata, per una sua quota parte, a orto sotto serra nonché all'allevamento di piante ornamentali mentre la restante porzione funge da corte pertinenziale di servizio. Si evidenzia, infine, che la corte gruffata al fabbricato e che è direttamente in confine alla via Zeccagnuolo,*



è interamente destinata a giardino familiare, a servizio, però, del solo piano primo del fabbricato e che, in questo modo, va a costituire anche l'entrata principale dell'immobile>> (pag. 50).

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha concluso (pagg. 70-71) nel senso che: *<<a seguito dell'accertamento effettuato in sito ho avuto modo di verificare l'attuale stato e consistenza del piano terra del fabbricato urbano, del deposito nonché della pertinente area coltivata. Il tutto l'ho ovviamente riscontrato con quanto riportato nella relazione tecnica e nella relativa documentazione fotografica prodotta dal geom. SCLANNI, C.T.P. dei ricorrenti. In dettaglio l'esondazione del 9 e 10 marzo 2010 ha comportato danni a tutte e tre le porzioni immobiliari poc'anzi indicate e, pertanto, con riferimento all'attualità i danni li ho così stimati:*

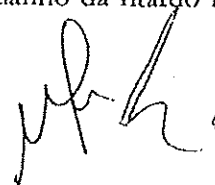
<i>tipo</i>	<i>importo (€)</i>
<i>Opere murarie e impianti</i>	<i>11.933,00</i>
<i>Terreno agrario</i>	<i>2.306,00</i>
<i>Elettrodomestici</i>	<i>1.920,00</i>
<i>Mobilio e suppellettili</i>	<i>1.125,00</i>
<i>Pozzo aziendale</i>	<i>869,00</i>
<i>Strutture di protezione</i>	<i>1.500,00</i>

€ 19.653,00

In definitiva, sebbene con riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi manchi qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sostanzialmente condivisibile e non specificamente contestata dalle parti.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento della somma di € 31.553,00 in favore di Buoninconti Santolo, della somma di € 14.999,00 in favore di Covito Agostino, della somma di € 19.653,00 in favore di Cavallaro Michele.

Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data a cui risale la valutazione dei danni da parte del c.t.u. (25.10.2012) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non



può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

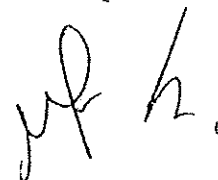
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), aumentato del 50% trattandosi della difesa di più parti, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Buoninconti Santolo, Covito Agostino e Cavallaro Michele nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1)accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 31.553,00 in favore di Buoninconti Santolo, della somma di € 14.999,00 in favore di Covito Agostino, della somma di € 19.653,00 in favore di Cavallaro Michele, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2)condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 572,76 per spese ed in € 1.692,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u.,



Sentenza n. 3462/2013 pubbl. il 07/10/2013

RG n. 900058/2011

Repert. n. 4710/2013 del 07/10/2013

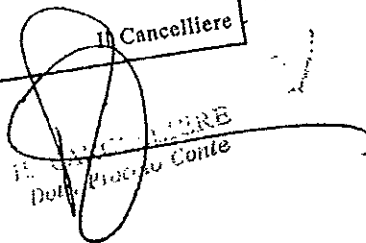
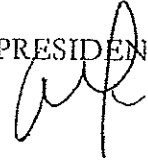
come liquidate.

Così deciso a Napoli il 15.7.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Il Cancelliere
Dott. PIERLUIGI CONTE

